



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Via F. Borromeo
Primaria-Secondaria I Grado
ROMA

Via F. Borromeo 53/57 C.A.P.00168 ☎/fax 06/6281239 - 06/6145764
C.M. RMIC8G300N – C.F. 97714010580

rmic8g300n@istruzione.it

RMIC8G300N@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 97714010580

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ai sensi della legge 241/1990, del D.P.R. n. 184/2006. e del D.Lgs. 196/2003

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Principi generali

L'Istituto Comprensivo via Federico Borromeo orienta la propria azione al perseguimento di obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza e qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, garantendo la partecipazione della collettività all'azione amministrativa; a tale scopo, promuove ed assicura l'esercizio dei diritti di informazione ed accesso agli atti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90 e successive modificazioni e nel rispetto dei principi sulla tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Articolo 2 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti, alla stessa data, dall'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/1990 e successive modificazioni nonché a quanto stabilito dal D.P.R. n. 184/2006 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Stabilisce inoltre i casi e le modalità di differimento, limitazione e di esclusione dall'esercizio del diritto d'accesso.

Articolo 3 Titolari del diritto d'accesso

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a tutti i soggetti singoli o associati, compresi i portatori di interessi pubblici, diffusi o collettivi che vantino un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Articolo 4 Definizioni

Per "atto amministrativo" si intende qualunque dichiarazione di volontà, di intento, di conoscenza, di giudizio, degli Organi dell'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo nell'esercizio della propria attività.

Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica o di qualunque altra

specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo e inerenti ad attività di pubblico interesse.

Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Per "controinteressati" si intendono i soggetti individuati o facilmente individuabili, che possano subire un

pregiudizio dall'accoglimento della richiesta. Tali soggetti si individuano tenendo conto anche del contenuto dei documenti eventualmente richiamati nell'atto da visionare ed appartenenti allo stesso procedimento.

TITOLO II ESERCIZIO DEL DIRITTO D'ACCESSO

Articolo 5 Modalità

Il diritto di accesso si esercita mediante le due diverse modalità indicate nei successivi articoli 6 e 7, nei confronti dell'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo. Il diritto di accesso si realizza mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi ed è esercitabile fino a quando l'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati in quanto elementi essenziali del procedimento.

Articolo 6 Accesso informale

Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto d'accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'Ufficio Amministrativo competente.

Il richiedente deve indicare gli estremi del documento amministrativo oggetto della richiesta, ovvero, se non conosciuti, gli elementi che ne consentano l'individuazione, motivare, specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità ed è soddisfatta mediante l'esibizione del documento, il rilascio di copia oppure altra modalità idonea a soddisfare la richiesta.

Articolo 7 Accesso formale

Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione, identità e poteri rappresentativi dell'interessato, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, la richiesta deve essere presentata in via formale, per iscritto su modulo prestampato o su fornito dall'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo e disponibile sul sito informatico dell'Istituto e presso gli Uffici di Segreteria.

Tale richiesta deve contenere:

- le generalità del richiedente mediante dimostrazione della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato;
- l'indirizzo, il numero di telefono, nonché l'eventuale indirizzo di posta elettronica a mezzo del quale si consente l'invio da parte dell'Amministrazione di comunicazioni inerenti la richiesta presentata;
- il documento richiesto o gli elementi utili alla sua identificazione;
- le motivazioni della richiesta;
- le modalità con le quali si intende esercitare l'accesso;
- il nome della persona eventualmente incaricata del ritiro del documento, previa delega del richiedente;
- la sottoscrizione del richiedente.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta ai sensi dell'art. 25 c. 4 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta. Se la richiesta è irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione; in tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Articolo 8 Notifica ai controinteressati

Fermo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, l'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento, anticipando la comunicazione via fax, o posta elettronica certificata. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una

motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1 senza che siano intervenute opposizioni ovvero valutato di procedere comunque, l'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo procede all'accoglimento della richiesta di accesso.

Articolo 9 Accoglimento della richiesta di accesso

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'Ufficio cui rivolgersi, completa di riferimenti in merito all'ubicazione dello stesso e dei giorni e delle ore in cui è possibile presentarsi, nonché di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L'accoglimento della richiesta di accesso, comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. L'esame dei documenti avviene presso l'Ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di apertura dell'Ufficio, alla presenza del personale addetto. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90 e s.m.i. e indicati nel successivo articolo 18 del presente Regolamento.

Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate. In tal caso sono dovuti diritti di segreteria.

TITOLO III DEROGHE AL DIRITTO D'ACCESSO Articolo 10 Disposizioni generali

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo. L'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Articolo 11 Categorie di documenti sottratti al diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 8, comma 5 lettera d), del DPR 352/92, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso, fatti salvi eventuali periodi di differimento ai sensi di legge, le seguenti categorie di documenti:

- documenti riguardanti il personale dipendente contenenti notizie sulla situazione familiare, sanitaria, sindacale e reddituale, in quest'ultimo caso solo per la parte relativa ai dati la cui conoscenza può portare alla rilevazione di dati riservati ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali
- documentazione attinente a procedimenti penali, nei limiti del segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, a provvedimenti sanzionatori e di dispensa dal servizio
- casi previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 in materia di procedure di affidamento
- verbali di contestazioni di illeciti amministrativi, memorie difensive ed ordinanze ingiuntive

Si tenga conto anche di quanto indicato al successivo art. 15.

Articolo 12 Accesso parziale

L'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo può limitare l'accesso ad un documento, oscurandone alcuni contenuti, quando ciò sia necessario per salvaguardare la riservatezza di terzi e le informazioni non siano rilevanti per il richiedente, secondo valutazione condotta con riferimento agli elementi dichiarati dallo stesso nell'istanza di accesso. Si tenga conto anche di quanto indicato al successivo art. 15.

Articolo 13 Differimento

L'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo può disporre un differimento del diritto d'accesso quando ciò sia sufficiente ad assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24 c. 6 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione

amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata. In materia di appalti pubblici si applica quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 163/06

Articolo. 14

Diniego, limitazione o differimento della richiesta d'accesso.

Il diniego, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesti in via formale, sono motivati con atto del Dirigente Scolastico. In materia di appalti pubblici si applica quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 163/2006

Articolo 15

Tutela della riservatezza

L'Istituto garantisce comunque ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, per i casi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

TITOLO IV

MISURE ORGANIZZATIVE

Art. 16

Disposizioni organizzative

L'Istituto Comprensivo di Via Federico Borromeo adotta tutte le misure organizzative per assicurare l'ampio e pieno esercizio del diritto d'accesso. A tal fine incentiva l'uso della telematica nei rapporti esterni ed interni, consentendo l'esercizio del diritto di accesso mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del DPR n. 68/05 e dal decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni.

Su richiesta dell'interessato, e fatto salvo il versamento dei diritti di segreteria, è possibile il rilascio dei documenti richiesti su supporto informatico fornito dall'utente.

In caso di richiesta di copie cartacee, l'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo provvede tramite e-mail, se fornita dal richiedente, o tramite fonogramma ad avvisare della data in cui è possibile ritirare presso la segreteria i documenti richiesti.

Non è prevista la spedizione della documentazione richiesta, tranne che in comprovati casi eccezionali

. In tal caso il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente e la spedizione è effettuata con raccomandata postale A.R. secondo le tariffe applicate dalle Poste Italiane o altra società di spedizione e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo.

Articolo17

Documenti a disposizione del cittadino

Ai sensi dell'art. 26 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo provvede alla pubblicazione dei documenti di interesse generale mediante pubblicazione dei medesimi all'Albo on line del proprio sito informatico.

Articolo 18

Costi dell'accesso

L'esame dei documenti è gratuito, fatto salvo quanto dovuto per diritti di ricerca. Le tariffe per il rimborso delle spese di ricerca e la riproduzione dei documenti e dei loro allegati, sono riportate di seguito:

Costi di riproduzione

L'estrazione di copie di atti è sottoposta al pagamento dei diritti nella misura di 0,27 euro a pagine, formato A4. Il pagamento può avvenire tramite marche da bollo, annullate a cura dell'Ufficio, ovvero mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, in conto entrate Tesoro Capo X capitolo 2368 art 5, somme relative a servizi resi dall'amministrazione con indicazione della causale "rimborso accesso" – L. 241/1990.

Spese di segreteria

Fino a 20 fogli formato A4 nulla è dovuto per le spese di segreteria. A partire dal ventunesimo foglio, il costo per ciascun singolo foglio formato A4 è fissato a € 0,23. Il pagamento deve essere effettuato tramite versamento su conto corrente dell'istituto IBAN IT78R 076 0103 2000 0101 2089 692 intestato a Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo, Roma. Nella causale dovrà essere indicato "Diritti di ricerca, copia e segreteria". La relativa ricevuta andrà consegnata al momento del ritiro.

Non possono essere rilasciate copie autentiche di documenti detenuti non in originale.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Rinvio

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR n. 184/06 nonché quelle previste dal "Codice in materia di Protezione dei dati Personali" di cui al decreto legislativo n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21

Pubblicizzazione

L'Istituto Comprensivo Via Federico Borromeo assicura la massima diffusione del presente Regolamento, provvedendo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale www.icborromeo.it.